



Delibera n° 20/2020
del 31/01/2020
Direzione competente: AMM/GARE/LEG

Oggetto: contratto sotto soglia ex artt. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento diretto del servizio di "Responsabile della protezione dei dati" dell'AdSP MI per mesi 12. CIG: ZEF2BC901C
Nomina del DEC ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 e smi.
Affidamento del servizio, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 33, co. 1 e 32 co.7 del d.lgs. 50/2016.
Assunzione del relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

su proposta

del dott. Fulvio Lino Di Blasio, Segretario generale dell'Ente e RUP del servizio, ai sensi dell'art. 5 della L.241/90, formalizzata con la trasmissione del Modello "Gara", in data 27.01.2020.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR);
- l'AdSP pertanto, come indicato dal Regolamento, ha designato in data 04.02.2019 - sugli esiti di procedura di evidenza pubblica sul MEPA - l'Avv. Giovanni Vinci quale DPO dell'Amministrazione con incarico della durata di un anno;
- l'AdSP, in stretta collaborazione con il DPO, ha implementato l'attività di adeguamento ai principi ed agli obblighi contenuti nel Regolamento sia dal punto amministrativo che informatico, tuttora in corso;
- il contratto di che trattasi è in scadenza alla data del 03.02.2020.

Attesa

la necessità che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi all'attività di adeguamento ai principi ed agli obblighi contenuti nel Regolamento sia dal punto amministrativo che informatico imposti dalla normativa.

Rilevato, come l'attività di adeguamento alla normativa privacy sia particolarmente complessa e preveda, comunque, il continuo monitoraggio e aggiornamento, al fine di apportare i correttivi e i miglioramenti necessari per la sicurezza dei dati personali trattati dall'Amministrazione.

Considerato che il servizio di che trattasi non può essere eseguito, all'attualità, da personale interno all'AdSP (che, tra l'altro, risulta essere sotto organico anche con riferimento alle figure dirigenziali) poiché necessita non solo di conoscenze ed esperienze specialistiche che eccedono la normale competenza del personale in organico e rendono difficoltoso procedere senza un adeguato specifico supporto ma deve essere svolto da figure apicali e che non siano in conflitto d'interesse con la posizione da ricoprire, come risulta dall'allegata attestazione di carenza organico agli atti dell'Amministrazione.

Considerato che

il servizio *de quo* – che consiste nell'esecuzione di adempimenti obbligatori per legge - non è inserito nel novero degli incarichi definiti al comma 11 dell'art. 1 della legge 311/2004 e rientra tra le "esternalizzazioni" di servizi per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (cfr. lett. circ. n. 10558 del 15.03.2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica).

Rilevata

pertanto, la concreta ed impellente necessità attesa la scadenza del servizio alla data del 03.02.2020, di attivare apposita procedura per l'affidamento ad operatore economico dotato della massima e comprovata qualificazione professionale idonea a svolgere il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati, figura obbligatoria per legge.

Atteso che

ai sensi dell'art.51, co.1, del D.lgs.50/2016, non ricorrano i presupposti per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in quanto trattasi di attività di natura intellettuale da realizzarsi necessariamente in modo unitario da singolo operatore economico altamente qualificato.

Visto

- il Modello Gara cit. pervenuto in data 27.01.2020, nel quale:
 - si stimava un importo complessivo a base della procedura pari ad **€ 4.900,00** (*euro quattromilanovecento/00*), oltre IVA e CAP. Oneri per la sicurezza pari a zero; nessun altro compenso, oltre all'importo offerto, dovuto (eventuali spese di trasferta, acquisti di materiali e servizi esterni ecc. sono ad esclusivo carico del professionista stesso). Detto importo è stato stimato dalla Stazione Appaltante considerando i ribassi offerti nella precedente procedura di evidenza pubblica nonché sulla considerazione che gran parte dell'attività di adeguamento sia stata svolta con il precedente affidamento;
 - si accertava che non fossero attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26, co.1, della L. 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi che si intendono acquisire, come da verifiche svolte per mezzo degli uffici dell'Ente;
 - si proponeva di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto all'avv. Giovanni VINCI, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs 50/2016, motivando la deroga al principio di rotazione in ragione:
 - del notevole grado di soddisfazione dell'Amministrazione per il servizio reso dall'avv. VINCI, svolto a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed in generale la prontezza e competenza con la quale ha risposto a tutte le richieste dell'Amministrazione;
 - della notevole esperienza professionale (altri incarichi di DPO, rapporti con l'Ufficio del Garante, etc.), nonché dalla elevata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati (privacy);
 - dell'acquisita conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e dei numerosi procedimenti in essere che lo rendono pertanto il Soggetto più idoneo a completare l'attività di adeguamento intrapresa, nonché, a svolgere la necessaria continua attività di aggiornamento.

Valutato

pertanto, per le ragioni sopra esposte, che l'avv. Giovanni VINCI, con studio legale in Fasano (BR) alla via Giovanni XXIII n 54, (P.IVA: 02233550744 e C.F.: VNCGNN76S26H096V,), sia professionista qualificato ed idoneo per l'espletamento del servizio de quo.

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, che prevede espressamente la possibilità di procedere all'affidamento del contraente uscente in deroga al principio di rotazione, infatti "*Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o atto equivalente*";
- il parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato sul nuovo schema di linee guida n. 4 dell'Anac, nel quale viene confermato che nell'ambito della soglia affrancata dall'obbligo di acquisto dal mercato elettronico, aggiornata con l'ultima legge di bilancio da € 1.000 a € 5.000, il responsabile unico del procedimento può derogare al criterio della rotazione, e quindi disporre l'affidamento diretto al precedente affidatario, purché la determinazione di affidamento sia sinteticamente motivata.

Atteso che l'importo stimato del servizio in oggetto rientra nei limiti individuati dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nonché conformemente a quanto previsto al par.3.1 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*" gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati in via diretta;
- il richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra un valore economico molto limitato (comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E, 1 agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio di concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.lgs. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. b) e c);
- in relazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione degli operatori da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336).

Dato atto che:

l'importo del suddetto servizio risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Ritenuto

- pertanto, corretto ricorrere all'affidamento diretto del servizio in epigrafe ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la proporzionalità delle forme, considerato il modesto importo dell'appalto (inferiore a 40.000,00 €) rispetto alla particolare complessità e durata delle procedure ordinarie di aggiudicazione.
- appropriato e legittimo il ricorso alla valutazione dell'offerta in relazione alla sua congruità in termini di prezzo;
- che ai sensi dell'art. 32, co. 2, ultimo periodo del D.lgs.50/2016, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre con le modalità indicate dal medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016, è applicabile al presente affidamento - in quanto di importo inferiore a 40.000,00 € - la stipulazione semplificata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere;
- necessario nominare un Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.111 del D.lgs.50/2016, da nominarsi con il presente atto.

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Preso atto dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

Visto

il par. 4.3.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019- il quale prevede espressamente che: "*In caso*

di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103".

Visto

l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

Valutata

l'opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato che il professionista incaricato in precedenza ha eseguito a regola d'arte le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante.

Preso atto che:

- con foglio prot. n. 1563, in data 27.01.2020, quest'Amministrazione ha invitato il professionista sopra citato a produrre, entro il 29.01.2020, un preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto;
- con il foglio precitato venivano, altresì, individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:

a) oggetto del servizio: L'affidamento del servizio comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il Responsabile della protezione dei dati dal Regolamento (UE) 2016/679 cit. In particolare il servizio ha ad oggetto i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento. Il DPO dovrà, altresì, procedere al completamento dell'attività di adeguamento dell'Amministrazione al Regolamento e garantire un continuo aggiornamento della mappatura dei processi con individuazione di quelli che presentano rischi nonché la tempestiva revisione del registro delle attività di trattamento.

Dovrà svolgere almeno un intervento formativo in materia di privacy a tutto il personale dell'AdSP. Inoltre, potrà essere richiesto al DPO di svolgere anche ulteriori attività previste dal GDPR e comunque connesse e/o dipendenti dai compiti che il GDPR attribuisce al DPO. Il DPO dovrà garantire la presenza fisica presso la sede dell'AdSP una giornata lavorativa al mese.

Il DPO dovrà, altresì, assicurare la propria presenza presso la sede dell'Ente, entro il termine e con le modalità che verranno convenute con il Titolare anche per le vie brevi, nel caso di:

1. attività di accertamento e/o ispettive da parte delle autorità ispettive e/o di controllo e/o del Garante;
2. data breach;
3. attività urgenti ed indilazionabili relative ai compiti / funzioni attribuite al DPO.
4. Il Responsabile della Protezione dei dati dovrà impegnarsi a continuare a svolgere tutte le attività previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679, e in particolare quelle indicate nella descrizione dell'oggetto del presente servizio, e dalle norme nazionali in materia ed a espletare ogni conseguente adempimento.

Il DPO deve mantenere, ai sensi dell'art. 38 comma 2 GDPR, la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare del trattamento.

Alla fine di ogni trimestre il DPO dovrà trasmettere al Titolare del trattamento una relazione che descriva e rendiconti l'attività svolta e le attività programmate in relazione ai compiti stabiliti dall'art. 39 del Regolamento GDPR, con l'indicazione di eventuali criticità e possibili soluzioni alle stesse.

- b) importo stimato del servizio: € 4.900,00, oltre IVA e CAP. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti.
- c) durata del servizio: anni uno dalla data dell'atto di designazione;
- d) penali: in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio in oggetto, da imputarsi a fatto del professionista, saranno applicate le penali nella misura dello 0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo relativamente ai tempi fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale medesimo (tale massimale è la somma delle penali delle fasi previste). È fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria dell'Ente;

- e) modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni semestrali (a seguito dell'accettazione della relativa fattura elettronica) mediante bonifico bancario, successivamente alla dichiarazione di liquidazione della spesa da parte del RUP.
- il preventivo dell'avv. Vinci è pervenuto via PEC in data 28.01.2020 al protocollo dell'Ente.

Visto il preventivo dell'avv. Vinci, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1592, in data 28.01.2020 per un importo complessivo pari ad **€ 4.800,00** (euro quattromilaottocento/00), oltre IVA e CAP, costi della sicurezza da rischi interferenziali non sussistenti.

Vista

l'attestazione di congruità del prezzo offerto del RUP, in data 31.01.2020, agli atti dell'Amministrazione.

Attesa

la regolarità dell'iter procedimentale seguito al D.lgs. 50/2016.

Ritenuto congruo, da parte del RUP, il ribasso offerto per l'espletamento del servizio in questione tenuto conto che la prestazione richiesta ha carattere estremamente specialistico, che il periodo di esecuzione è estremamente contenuto e che il compenso offerto è in linea con i parametri fissati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e smi.

Viste le citate Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l'altro, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti.

Vista l'autodichiarazione di cui sopra e verificati l'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell'affidatario.

Accertato

pertanto, il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario.

Rilevata

pertanto, ai sensi del comb. disp. tra gli artt 33, co. 1 e 32 co.7 del d.lgs. 50/2016, l'esistenza dei presupposti per affidare all'avv. Giovanni VINCI - con studio legale in Fasano (BR) alla via Giovanni XXIII n. 54, (P.IVA 02233550744 e CF VNCGNN76S26H096V,) - il servizio di che trattasi al prezzo offerto di **€ 4.800,00**.

Dato atto che il capitolo U113/100 "*Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici*" inserito nell'U.P.B. 1 – Titolo I "*Spese correnti*", del Bilancio di previsione 2020 presenta la disponibilità della spesa occorrente.

Sentito il Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 della L. 84/1994 e smi, ha espresso il proprio parere favorevole nel merito.

Letto ed applicato

- l'art. 5 della L. 241/90 e smi;
- il d.lgs. 50/2016 e smi;
- il *Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori* dell'Ente, approvato con decreto n.70/2018 in data 15.06.2018;
- le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visti:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 8.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 4/17, in data 18.4.2017, di nomina del Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

- la Delibera dell'Ente n. 01/2020 del 08.01.2020 di adozione della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020, nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Pec Prot. n. M INF.VPTM. U.0034747 del 24.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza "l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020 adottato con delibera n. 9 del 25 ottobre 2019 fino alla data del 30 aprile 2020, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno o pagamento frazionabile in dodicesimi";

DELIBERA

- di considerare la narrativa in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la procedura avviata con il modello gara del 27.01.2020 e tutti i relativi e connessi atti;
- di nominare DEC l'avv. Stefania Sardella, dipendente della Sezione Legale e contenzioso dell'Ente;
- di disporre, ai sensi dell'art.32, co.7, del d.lgs.50/2016, l'aggiudicazione efficace del servizio di che trattasi in favore dell'avv. **Giovanni VINCI**, con studio legale in Fasano (BR) alla via Giovanni XXIII n. 54, (CF: VNCGNN76S26H096V, P.IVA 02233550744), per un importo complessivo offerto pari **€ 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00)**, oltre IVA ed CAP, costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non sussistenti per un periodo di anni uno dall'atto di designazione dell'incarico. Nessun altro compenso, è dovuto oltre all'importo offerto, eventuali spese di trasferta, acquisti di materiali e servizi esterni ecc. sono ad esclusivo carico del professionista stesso;
- di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite posta certificata, ai sensi dell'art.32, co.14 del D.lgs.50/2016, sottoscritte in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale;
- che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 del D.lgs.50/2016, con esclusione del deferimento arbitrale;
- di impegnare l'importo di **€ 4.992,00 (quattromilanovecentovantadue/00)**, comprensivo di CAP 4% pari ad euro 192,00, nel competente capitolo di bilancio:

CAPITOLO	PREVISIONE DI BILANCIO	UN DODICESIMO DELLA PREVISIONE DI BILANCIO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	RIMANENZA DA IMPEGNARE
U113/100	€ 129.500,00	€ 10.791,67	€ 3.900,00	€ 4.992,00	€ 1.899,67

- di trasmettere copia del presente atto alla *Sezione legale e Contenzioso* ed alla *Sezione gare e contratti* dell'Ente per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente delibera sia pubblicata sul profilo del committente alla sezione amministrazione trasparente secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, sul sito del MIT.

visto:

il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)



Il Presidente
prof. avv. Sergio Prete (*)

a.i/F.L.D.B.

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"